

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15123 Anno 2014

Presidente: CECCHERINI ALDO

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 02/07/2014

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

██ in persona del legale
rappresentante sig. Francesco Russo, rappresentata e
difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dall'avv. Gaetano La Rocca ed elett.te dom.ta presso lo
studio dell'avv. Gabriele Pafundi in Roma, ██████████

████████████████

- ricorrente -

contro

██

NO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2014
635

- intimato -

avverso la sentenza n. ^{506/07} ~~3267/06~~ della Corte d'appello di Palermo depositata il 23 maggio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2014 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l'avv. Alessia CIPROTTI, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto APICE, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei restanti motivi di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel dicembre 1997 il curatore del fallimento del [REDACTED] agì contro la [REDACTED] per la revoca della *datio in solutum* di un autocarro e un rimorchio eseguita dal [REDACTED] in favore della società convenuta.

Il Tribunale di Trapani adito accolse la domanda e condannò la società a restituire gli autoveicoli alla curatela fallimentare ovvero a pagare il controvalore dei medesimi, pari a € 47.200.000, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda secondo gli indici dei prezzi praticati dai grossisti e agli interessi legali sulla somma rivalutata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte d'appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame della soccombente, rideterminò la rivalutazione nel tasso annuo del 5 % e dispose il calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno.

La sentenza di appello fu cassata con sentenza n. 8980 del 2004 da questa Corte, che accolse la censura della società di omessa pronuncia sulla richiesta di distinguere, nella determinazione del controvalore pecuniario dei beni, gli importi relativi a ciascuno dei due autoveicoli a suo tempo dati in pagamento, per il caso che soltanto uno di essi non potesse essere restituito al curatore, e precisò che la cassazione travolgeva anche la conseguente statuizione relativa a rivalutazione e interessi, computati dalla Corte d'appello sull'importo complessivo.

La medesima Corte di Palermo, adita in sede di rinvio, ha distinto in € 21.329,67 ed € 3.047,10 gli importi relativi a ciascuno dei due beni in questione; ha confermato il riconoscimento della rivalutazione monetaria su ciascuna delle somme come sopra distinte, sia pure modificandone il criterio di calcolo (indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, anziché 5 % annuo), nonché degli interessi legali sulle medesime somme rivalutate anno per anno;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ha infine condannato la società soccombente al parziale rimborso, in favore della curatela, delle spese processuali relative al giudizio di primo e di secondo grado, nonché del giudizio di legittimità, e non anche del giudizio di rinvio, nel quale la curatela non si era costituita.

La [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, illustrati anche con memoria. Il fallimento intimato non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Va preliminarmente dichiarata inammissibile la produzione, successivamente al deposito del ricorso, di due atti d'intimazione a ritirare l'autocarro oggetto di causa rivolti dalla ricorrente al curatore fallimentare. Tale produzione viola infatti il disposto dell'art. 372 c.p.c., non trattandosi di atti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso.

2. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si censura il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute dalla società in favore della curatela, sostenendo che il debito è di valuta e non di valore.

2.1. - Il motivo è infondato perché, allorquando il bene oggetto di revocatoria non si trovi più nel pa-



trimonio del convenuto, l'effetto recuperatorio dell'azione (salvo, ove possibile, l'esercizio della revocatoria contro i terzi acquirenti) si trasferisce sull'equivalente pecuniario dell'alienazione successiva, da qualificarsi alla stregua di un credito di valore affinché non sia violato il diritto dei creditori di considerare il bene, nella sua consistenza economica, come mai uscito dal patrimonio del debitore (cfr., fra le molte, Cass. 19163/2007, 10432/2005, 3651/1998).

3. - Con il secondo motivo la ricorrente censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, la statuizione con cui la Corte d'appello, che pure ha escluso la sua condanna alle spese relative al giudizio di rinvio per essere ivi rimasta contumace la controparte, l'ha invece condannata al rimborso (parziale) delle spese della precedente fase di legittimità, in cui del pari la curatela non aveva svolto attività difensiva.

3.1. - La censura è fondata sotto il profilo della violazione di legge, essendo consentita la rifusione delle spese processuali soltanto in favore della parte vittoriosa che abbia sostenuto tali spese partecipando al giudizio, mentre nella specie la curatela non aveva partecipato al primo giudizio davanti a questa Corte.



4. - Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge, omissione di pronunzia e vizio di motivazione, si censura l'omessa considerazione delle spese del giudizio di rinvio nel dispositivo della sentenza impugnata, che tuttavia provvede su quelle del giudizio di legittimità, in cui la curatela non aveva svolto difese, come in quello di rinvio.

3.1. - Il motivo è inammissibile, essendo chiarito nella motivazione della sentenza impugnata che non vi era luogo a provvedere alla liquidazione delle spese inerenti alla fase di rinvio non essendosi in essa costituita la curatela, giudicata vittoriosa in considerazione dell'esito complessivo della lite.

4. - La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta, mossa con il secondo motivo di ricorso.

Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma ult. parte, c.p.c., escludendo il rimborso delle spese processuali in favore della curatela quanto al primo giudizio di legittimità.

5. - La liquidazione delle spese processuali da parte di questa Corte dev'essere limitata alle sole spese della presente fase di legittimità. Non ricorrono



no, invero, i presupposti per la liquidazione delle medesime quanto alle precedenti fasi, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, c.p.c., dato che la cassazione ha riguardato proprio ed esclusivamente una specifica statuizione sulle spese processuali. Soltanto la cassazione delle statuizioni relative ai capi principali della sentenza comporta, infatti, la caducazione dei capi accessori sulle spese processuali, che dai primi dipendono; mentre la cassazione relativa ai capi accessori sulle spese non produce analogo effetto caducatorio, mancando un rapporto di dipendenza.

Tanto precisato, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili dalla ricorrente le spese processuali inerenti alla presente fase di legittimità, attesa la sua prevalente soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili dalla curatela le spese processuali relative alla prima fase del giudizio di legittimità, ferma per il resto la condanna alle spese processuali come disposta nella sentenza impugnata; dichiara altresì non ripetibili le spese relative alla presente fase.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
18 marzo 2014.